

II Commissione permanente del Senato)  
(464-B):

Presenti .....	351
Votanti .....	346
Astenuti .....	5
Maggioranza .....	174
Hanno votato sì ....	306
Hanno votato no ...	40

(La Camera approva — Vedi votazioni).

LUIGI SARACENI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, dopo l'approvazione di questa legge sento il bisogno di inviare, a nome di tutti i colleghi, un augurio di pronta guarigione al presidente della Commissione giustizia, che ha avuto un incidente qualche giorno fa. Essendosi battuto più di ogni altro perché questa legge giungesse in porto, egli sarà certamente dispiaciuto di non poter essere presente oggi, per cui gli mandiamo il nostro saluto (*Generali applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Saraceni: il suo intervento è senz'altro doveroso e desidero a mia volta, a nome della Presidenza, inviare al presidente della Commissione giustizia gli auguri di pronta guarigione.

**Discussione del disegno di legge: S. 2524-B-bis — Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato dal Senato) (4565-bis-B) (ore 18,48).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalle Camere, rinviato dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione con messaggio motivato, a norma dell'articolo 74 della Costituzione,

e nuovamente approvato dal Senato: Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

Avverto che la VI Commissione (Finanze) si intende autorizzata a riferire oralmente.

**(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 4565-bis-B)**

PRESIDENTE. Avverto che a seguito della riunione del 21 aprile della Conferenza dei presidenti di gruppo si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

tempo per il relatore: 20 minuti;

tempo per il Governo: 20 minuti;

tempo per il gruppo misto: 35 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi per interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti;

tempo per i gruppi: 4 ore e 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 12 minuti; socialisti italiani: 7 minuti; CCD: 7 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; per l'UDR-patto Segni/liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è così ripartito:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 31 minuti;

forza Italia: 41 minuti;

alleanza nazionale: 39 minuti;  
popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;  
lega nord per l'indipendenza della Padania: 36 minuti;  
rifondazione comunista-progressisti: 30 minuti;  
per l'UDR-CDU/CDR: 32 minuti;  
rinnovamento italiano: 30 minuti.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 4565-bis-B)**

GIORGIO BENVENUTO, *Relatore*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo a nome della Commissione finanze, che si è pronunciata concordemente in tal senso, la limitazione della discussione, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del regolamento, alle sole parti che formano oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica con il quale il provvedimento è stato rinviato alle Camere.

PRESIDENTE. Il relatore ha dunque proposto, a nome della Commissione, che l'Assemblea limiti la discussione sul disegno di legge, a norma dell'articolo 71, comma 2, del regolamento, alle sole parti che formano oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica di rinvio alle Camere. Ove tale proposta risulti approvata, la Camera procederà alla discussione del solo articolo 30, oggetto del messaggio di rinvio, e dei relativi emendamenti, mentre gli altri articoli verranno posti direttamente in votazione.

Sulla proposta di limitare la discussione nel senso indicato darò la parola, a norma dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, a un deputato contro e a uno a favore.

MARCO TARADASH. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, la proposta dell'onorevole Benvenuto ha indubbiamente una sua ragionevolezza, però io credo che sarebbe opportuno da parte della Camera trarre vantaggio dalla decisione del Presidente della Repubblica di disporre il rinvio alle Camere per un difetto di copertura della norma relativa al finanziamento pubblico dei partiti. Ritengo, infatti, che il modo in cui si è proceduto all'approvazione di questo provvedimento sia stato molto sbrigativo, per cui questa occasione dovrebbe favorire la riflessione.

Il disegno di legge, nel suo complesso, riguarda disposizioni sul sistema tributario eccetera, tutte cose che abbiamo liquidato con discussioni di pochi minuti, o pochi secondi, quando invece sono oggetto di riflessione ed attenzione da parte di tutti i cittadini che ne vengono investiti. Mi domando allora perché si vuole rinunciare a questa occasione di ulteriore riflessione: forse — potrebbe essere una maliziosa impressione — si vuole liquidare rapidamente anche l'articolo 30, cioè fare in modo che non si perda troppo tempo a discutere in Parlamento sul finanziamento pubblico dei partiti. Francamente, credo che questo sarebbe sbagliato, anche perché quella che ci viene offerta deve essere un'occasione anche per ripensare la natura e la funzione dei partiti all'interno del sistema politico italiano.

Sappiamo che i partiti hanno ricevuto finanziamenti illeciti, illegali, finanziamenti esteri per decine di milioni di dollari; il partito comunista è stato finanziato dall'Unione sovietica fino a tutti gli anni ottanta. Credo che sarebbe opportuno, proprio per passare ad una fase diversa della nostra politica, che i partiti che si richiamano al vecchio pentapartito, le cui responsabilità sono state scoperte dal lavoro delle procure e dalla cosiddetta operazione Mani pulite, ma anche il partito comunista e i suoi eredi

legittimi che siedono in questo Parlamento, che hanno goduto di finanziamenti occulti, illeciti da parte di servizi segreti stranieri, da parte di governi stranieri e di governi tirannici come quello dell'Unione sovietica, cogliessero questa occasione per riflettere...

GABRIELLA PISTONE. La CIA non ha mai finanziato nessuno...!

MARCO TARADASH. Cara amica, ti dimostrerò, nel corso di questa discussione, per esempio, quante centinaia di migliaia di dollari, il deputato Armando Cossutta abbia ricevuto direttamente dalla segreteria del partito comunista (*Proteste dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*)... E lo farò anche rispetto al deputato Enrico Berlinguer o al deputato Luigi Longo (*Vive proteste dei deputati dei gruppi dei democratici di sinistra-l'Ulivo e di rifondazione comunista-progressisti*).

ANTONIO SAIA. Vergognati!

MARIO BRUNETTI. Sei un « versipenna » venduto!

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego! Onorevole Grimaldi!

MARCO TARADASH. Non è possibile fare finta che in questo paese non ci sia stata la corruzione politica ad ogni livello, una compromissione con le mafie o con i governi del comunismo internazionale e repressivo!

MARIO BRUNETTI. Buffone! Come ti comprano a te?

PRESIDENTE. Onorevole Taradash, abbia pazienza!

Colleghi, onorevole Grimaldi, onorevole Brunetti, onorevole Campatelli, vi prego! Continui pure, onorevole Taradash.

MARCO TARADASH. Quello che volevo pacatamente dire è che forse dovremmo cogliere questa occasione per

pensare al sistema dei partiti, a quello che è stato e a quello che dovrebbe essere. Credo che il continuismo, attraverso il sistema del finanziamento pubblico dei partiti, che si è coniugato con il finanziamento illecito, non possa essere accettato senza che pensiamo a qualche cosa di diverso. Mi auguro che questa discussione lo consenta e in questo senso mi oppongo alla proposta del presidente Benvenuto.

MAURIZIO BALOCCHI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO BALOCCHI. Signor Presidente, colleghi, la proposta che abbiamo ascoltato adesso dall'onorevole Taradash contrasta con l'evidenza dei fatti. Quando si vuole discutere di qualche cosa, si preparano e si presentano degli emendamenti: così si ha la possibilità di discutere. Il fascicolo degli emendamenti riferiti agli articoli dall'1 al 39, con esclusione dell'articolo 30 (il famigerato finanziamento ai partiti), contiene unicamente emendamenti soppressivi di commi o di interi articoli. Alla luce di questo tipo di emendamenti, non credo che si possa svolgere una discussione costruttiva, bensì ritengo che si voglia soltanto gettare ulteriore fumo, con l'unica motivazione di far slittare all'infinito questa discussione. Da una parte, si chiede che questa discussione sia ampia, sia la più aperta possibile, la più chiara possibile con riguardo all'articolo 30 e, dall'altra, esclusivamente come azione di disturbo, la si vuole allargare a tutti quegli altri articoli che non sono stati oggetto di contestazione, che non sono stati oggetto del rinvio del Presidente della Repubblica.

Per queste motivazioni mi dichiaro a favore di quanto proposto dal presidente Benvenuto.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione la proposta formulata dal presidente della Commissione, onorevole Benvenuto.

(È approvata).

ROBERTO MANZIONE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. L'articolo al quale farò richiamo è chiaramente l'articolo 71, comma 2. Se è vero che tale articolo dà la possibilità al presidente della Commissione di chiedere all'Assemblea, attraverso il suo Presidente, di limitare la discussione soltanto a quelle parti del provvedimento che siano state oggetto del messaggio del Capo dello Stato, è pur vero, però, che il secondo comma dell'articolo 71 testualmente recita: « Questa riferisce sul progetto di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il progetto di legge è sottoposto a votazione per articolo e alla votazione finale ». Qual è il problema? Lei, Presidente, con una interpretazione estensiva che non mi sento di condividere, ha ritenuto che la limitazione della discussione all'articolo 30 di fatto pregiudichi la possibilità di discutere gli emendamenti non riferiti all'articolo 30. Questo dato, per la verità, non riesco assolutamente a coglierlo nell'articolo 71, ancora di più perché l'ultimo inciso del comma 2 prevede espressamente che comunque, a prescindere o meno dalla limitazione, tutto il provvedimento venga sottoposto a votazione articolo per articolo.

Mi meraviglia, per la verità, che sia proprio il collega della lega a venirci a dare lezioni sul modo in cui si possa tentare di attirare l'attenzione dell'aula e dell'opinione pubblica rispetto ad un provvedimento, che non condividiamo e lo diciamo con grande fermezza! È quella lega che ha sempre fatto opposizione, ostruzionismo, in un certo modo, ostruzionismo che abbiamo sempre guardato con rispetto, perché siamo fra quelli che considerano l'utilizzo del regolamento, anche in una maniera eccessiva, come uno strumento per affermare le proprie ragioni.

Ci meravigliamo che proprio dalla lega venga un richiamo di questo tipo; stiamo

veramente arrivando all'assurdo. E il fatto che la lega si faccia difensore di certi interessi ci lascia più perplessi. Ma c'è un'altra cosa, signor Presidente, che ci lascia ancora più perplessi e lo vorrei sottolineare qui in aula, pregando i colleghi di dedicarmi ancora per trenta secondi un po' di attenzione. Se si guardano i fascicoli degli emendamenti si potrà cogliere una strana discrasia: esiste infatti un fascicolo per gli emendamenti riferiti all'articolo 30 ed esiste un altro fascicolo contenente emendamenti riferiti ad altri articoli. Ciò è accaduto perché già gli uffici avevano ritenuto di poter dichiarare inammissibili o comunque irricevibili gli emendamenti previsti per articoli diversi dall'articolo 30, quasi che questo potere, che il regolamento riserva espressamente all'aula, fosse un dato già acquisito.

Presidente Benvenuto, mi rendo conto che probabilmente diamo fastidio e suscitiamo ilarità; ne prendiamo atto, ci fa piacere pure questo, ma non vorremmo che le regole democratiche sancite, scritte, consacrate anche nel regolamento, vengano violate in questo modo. Sappiamo che si tratta di una recita già scritta, perché avete deciso già da tempo ciò che deve essere; vorremmo tuttavia almeno rivendicare la capacità di invitarvi al rispetto delle regole; regole che non sono state rispettate nel momento in cui già gli uffici hanno ritenuto di non inserire nel fascicolo degli emendamenti, prima della pronuncia dell'aula, tutti gli emendamenti non riferiti all'articolo 30. Questo è un dato di assoluta gravità che mi permetto di sottoporre ai colleghi e al Presidente per una valutazione complessiva, e rispetto al quale vorrei dire che l'*escamotage* di una stampa successiva degli emendamenti, prima non ammessi, non fa altro che testimoniare un atteggiamento che non è assolutamente in linea con quelle regole democratiche che, al di là delle divergenze, che pure possono e debbono esserci, comunque devono sempre e assolutamente regnare.

RINO PISCITELLO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINO PISCITELLO. Presidente, colleghi, ritengo che su questa vicenda sia opportuno non « costruire » una tensione superiore a quella che già vi è stata; è opportuno che vi siano una discussione franca, aperta, chiara ed un confronto fra tutti i partiti, possibilmente sereno, nei limiti della logica, della normalità di un dibattito politico all'interno della Camera dei deputati. È opportuno che si avvii questo confronto e ci si dica se esista la disponibilità a delle modifiche della norma; mi riferisco a modifiche di sostanza, ma anche a modifiche non rilevanti, ma comunque modifiche che lancino un messaggio all'opinione pubblica che si è già espressa in modo chiaro su alcune questioni legate a queste forme di finanziamento.

Presidente, vorrei richiamarmi all'articolo 63 del regolamento proprio perché auspico che la discussione sia serena, chiara ed evidente all'opinione pubblica. A nome dei parlamentari aderenti all'« Italia dei valori », che hanno presentato numerosi emendamenti in quest'aula... (*Interruzione del deputato Soda*).

SERGIO SABATTINI. Quanto costi ?

RINO PISCITELLO. ...e che vogliono e chiedono una discussione serena e pacata. Chiedo al Presidente della Camera che l'articolo 63 del regolamento sia attuato. Esso prevede espressamente che « (...) La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera (...) ».

So che la Conferenza dei presidenti di gruppo, consultata dal Presidente della Camera, ha espresso un parere negativo, che io non condivido ma che mi pare rientri pienamente nei diritti della Conferenza dei capigruppo. Ho detto di non condividere tale parere anche perché ritenevo utile la trasmissione dell'interno dibattito (*Commenti*). Presidente, alcuni

collegli gridano ma io non li comprendo; in questo modo diventa un blaterare inutile.

Signor Presidente, attraverso di lei, vorrei chiedere al Presidente della Camera che, se anche non sarà trasmesso in diretta l'intero dibattito, che pure sarebbe stato importante, venga almeno predisposta la ripresa televisiva delle sole dichiarazioni di voto o di quello che normalmente viene definito « il giro d'onore », ossia un'ora precisa del dibattito in cui ogni gruppo decide chi far intervenire.

Mi pare utile far conoscere le posizioni che verranno espresse in questo ramo del Parlamento. Parimenti mi pare opportuno consentire alle varie parti politiche di manifestare di fronte ai cittadini la propria disponibilità a modificare la legge e di spiegare con pacatezza — nessuno pensa, colleghi, di fare guerre di religione — quali siano le motivazioni addotte da chi reputa necessario il finanziamento o queste forme di anticipazione che, a nostro avviso, sono forme di finanziamento pubblico. Si deve altresì consentire di illustrare forme alternative di sostegno alla politica.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo far presente che il tempo a disposizione per i richiami al regolamento è pressoché esaurito.

MARCO TARADASH. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, successivamente procederemo con il bavaglio. Infatti, non abbiamo nemmeno cominciato ed abbiamo già terminato il tempo a nostra disposizione. Se si va avanti così, si può davvero stare freschi!

Signor Presidente, sulla base di quanto detto dal collega Manzione, la pregherei di chiedere la convocazione della Giunta per il regolamento per interpretare l'articolo 71. Infatti, molti di noi nutrono il dubbio che l'articolo si riferisca alla discussione,

ma non alla votazione di emendamenti. In effetti, nel momento in cui si prevede la votazione di articoli, sembrerebbe logico procedere alla votazione degli emendamenti.

Per quanto riguarda il richiamo all'articolo 63, capisco che alla Camera non c'è il senatore Di Pietro e capisco che il contratto tra il PDS e il senatore Di Pietro prevede anche delle passerelle televisive in modo che l'uno non ne abbia a male con l'altro e che il patto di non aggressione possa essere mantenuto nel nome della giustizia e delle inchieste giudiziarie, tuttavia reputo incomprensibile che al Senato, dove la volta scorsa non c'era stata la minima discussione sul provvedimento, sia stata prevista la diretta televisiva, mentre la Camera, dove ha avuto luogo una discussione che ha poi portato il Presidente della Repubblica a rinviare la legge in Parlamento, si autocensura o si sottopone a censure di tale guisa. Quindi, vorrei anch'io unirmi alla richiesta avanzata dall'onorevole Piscitello.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per due minuti.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché la questione posta dal collega Manzione nel suo richiamo al regolamento mi sembra fondata. Poiché ritengo che la stessa non riguardi solo questo provvedimento, ma, più in generale, anche eventuali altri provvedimenti che vengano rinviati alle Camere con messaggio motivato dal Presidente della Repubblica, reputo opportuna una convocazione della Giunta per il regolamento anche in relazione alle conseguenze che questa interpretazione può avere sull'eventuale applicazione dell'articolo 85-bis del regolamento. Ad ogni modo, signor Presidente, l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 71 è molto chiaro. Infatti, esso recita. « Il progetto di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo e alla votazione

finale ». Faccio solo presente che, se nel corso della votazione degli altri articoli, a parte l'articolo 30, ne venisse respinto uno, la Commissione non potrebbe intervenire per proporre altri testi correlati con altri emendamenti o con altri articoli, qualora ci fosse una connessione.

Mi sembra, quindi, che la questione debba essere sottoposta a riflessione e per queste ragioni chiedo che della questione venga investita la Giunta per il regolamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il regolamento della Camera, all'articolo 71, comma 2, come ha giustamente ricordato lo stesso onorevole Manzione, prevede la possibilità che l'Assemblea limiti la discussione su un progetto di legge rinviato dal Presidente della Repubblica alle sole parti che abbiano formato oggetto del messaggio presidenziale. Credo questo sia pacifico, d'altronde lo diceva e lo accettava anche l'onorevole Manzione. Quindi, l'esame si deve limitare alle sole parti che abbiano formato oggetto del messaggio presidenziale.

Una volta adottata tale deliberazione, pertanto, l'Assemblea deve procedere, secondo il dettato finale del comma 2, comunque alla votazione articolo per articolo ed alla votazione finale del progetto di legge. Questo significa che gli effetti della delibera riguardano ovviamente non solo la discussione sulle linee generali ma anche quella degli articoli, la quale, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, consiste (senza possibilità di equivoco, come risulta dalla formulazione del nostro ordine del giorno) nell'esame di ciascuno di essi e dei relativi emendamenti.

L'esame del provvedimento viene pertanto ad articolarsi secondo il seguente schema, che è quello adottato, dopo analogo discussione, anche dal Senato: dopo lo svolgimento della discussione sulle linee generali, la discussione degli articoli è limitata a quelli relativamente ai quali il Presidente della Repubblica abbia espresso rilievi ed ai relativi emendamenti. Conseguentemente risulta ammissibile la presentazione dei soli emenda-

menti riferiti a tali articoli, mentre — in base all'articolo 89 del regolamento — quelli riferiti ad altri articoli sono considerati inammissibili dalla Presidenza in quanto relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione a seguito della precedente deliberazione di limitare la stessa.

Per quanto riguarda gli articoli del progetto di legge non oggetto di rilievi nel messaggio di rinvio, l'Assemblea procederà pertanto direttamente alla relativa votazione, previo svolgimento di eventuali dichiarazioni di voto, come previsto dagli articoli 50, comma 1, e 85, comma 7, del regolamento.

In relazione alla questione posta dal deputato Manzione, relativa alla pubblicazione degli emendamenti, devo precisare che tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in esame sono in distribuzione, pubblicati in due distinti fascicoli.

Come già precisato stamane, nel corso della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, in relazione all'elevato numero di emendamenti presentati si è ritenuto di procedere alla pubblicazione degli emendamenti in due distinti fascicoli, al fine di accelerare la distribuzione, fin dall'inizio della mattinata odierna, di quello recante i circa 900 emendamenti riferiti al solo articolo 30, oggetto del messaggio di rinvio alle Camere del Presidente della Repubblica e della proposta di discussione limitata, a norma dell'articolo 71, comma 2, del regolamento, che la VI Commissione ha deliberato di avanzare all'Assemblea.

Si è proceduto in un secondo momento alla pubblicazione degli emendamenti riferiti agli altri articoli del disegno di legge in esame, in un fascicolo che risulta in distribuzione fin dalle ore 14.

L'Assemblea è posta pertanto, come di consueto, in condizione di assumere le sue determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri lavori disponendo di tutta la documentazione necessaria.

Infine, per quanto riguarda il richiamo all'articolo 63 del regolamento, non possiamo non rilevare come lo stesso sia stato

applicato in quanto il Presidente della Camera ha disposto di non procedere alla trasmissione televisiva diretta in funzione di quanto risultato nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo tenutasi questa mattina.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare per l'UDR-CDU/CDR ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Il relatore, onorevole Benvenuto, ha facoltà di svolgere la relazione.

**GIORGIO BENVENUTO, Relatore.** Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione, con messaggio motivato a norma dell'articolo 74 della Costituzione, si riferisce agli articoli 1 e 9 (disposizioni in materia di imposte dirette sul valore aggiunto e di altre imposte indirette), agli articoli da 10 a 28 (disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria); agli articoli da 29 a 39 (disposizioni varie di carattere finanziario).

Il messaggio del Presidente della Repubblica si riferisce in particolare al solo articolo 30 che reca il titolo « Disposizioni in materia di movimenti e partiti politici », con due contestazioni. La prima riferita ad un preteso contrasto con la volontà popolare, espressasi nel referendum del 18 aprile 1993, che aveva previsto l'abrogazione della legge del 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni e integrazioni, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; la seconda contestazione riferita al modo non corretto con il quale si sarebbe provveduto alla copertura del relativo onere finanziario.

Per quanto riguarda la prima contestazione, voglio ricordare — come peraltro è anche sottolineato nel messaggio del Presidente della Repubblica — che non c'è contrasto con la volontà popolare, con i

risultati del referendum, perché non si tratta di una legge per il finanziamento dei partiti e la stessa legge n. 2 del gennaio 1997 regola la contribuzione volontaria ai movimenti e ai partiti politici.

Per quanto riguarda la seconda osservazione del Presidente della Repubblica circa il modo non corretto con il quale si sarebbe provveduto alla copertura del relativo onere finanziario, voglio ricordare che l'articolo 30, nell'attuale enunciazione, prevede un onere di 110 miliardi per il 1998 per l'erogazione di una somma, a titolo di anticipazione ai movimenti e partiti politici, con possibilità di conguaglio nel 1999 e negli anni successivi.

Sottolineo altresì che la citata legge n. 2 del gennaio 1997 prevedeva che, all'atto della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (lo scorso anno il modello 740 ora il modulo unico), all'atto della presentazione dei modelli di certificazione dei redditi rilasciati dai sostituti d'imposta (si tratta del modello 730), all'atto della dichiarazione dei lavoratori dipendenti con l'ex modulo 101, ciascun contribuente poteva destinare il 4 per mille ai partiti.

Per dare un'idea della dimensione delle dichiarazioni chiamate in questione, faccio presente che i 740 sono 13 milioni, i 730 sono circa 7 milioni e che gli ex 101 sono circa 5 milioni. Ciascun contribuente, in base a quella legge, può destinare il 4 per mille ai partiti. Entro il 30 novembre, sempre in base a quella legge, si definisce l'ammontare del fondo ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo si procede all'erogazione delle somme.

Voglio anche sottolineare che l'ammontare del fondo in ogni caso non può superare i 110 miliardi di lire. Sottolineo poi che nella stessa legge è indicato un tetto massimo di 50 miliardi per quanto riguarda le erogazioni liberamente sottoscritte dalle persone fisiche o dalle persone giuridiche.

La prima applicazione della legge del 1997 era riferita alle dichiarazioni presentate nel 1997 e riferite all'anno 1996. Questa norma ha previsto, con una legge

successiva, di differire i termini al 31 dicembre 1997 perché — come tutti ricordiamo — l'entrata in vigore della legge non aveva corrisposto con la predisposizione dei moduli; per cui i moduli per poter consentire la libera scelta da parte del contribuente non erano praticamente giunti nel momento in cui erano state sottoscritte le dichiarazioni 730 ed erano giunte con grave ritardo per quanto riguarda il 740. Per questo motivo, è stata prevista una proroga per la presentazione della domanda di sottoscrizione al 31 dicembre 1997. È questo il motivo per cui oggi non è possibile — come ci è stato confermato dai rappresentanti del Ministero delle finanze — avere un'indicazione attendibile sulla quantità delle sottoscrizioni che sono state fatte e che sono riferite all'anno di imposta 1996.

Rispetto al grado di copertura che era stato definito nella legge rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, il Senato, nel corso dei propri lavori, ha provveduto all'individuazione di una nuova copertura, che è stata definita nell'articolo 30 con una riduzione in misura proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della legge degli accantonamenti di fondo speciale di parte corrente (tabella A, di cui alla legge finanziaria per il 1998). L'importo complessivo (si tratta sempre della nuova copertura approvata dal Senato) effettivamente destinato al finanziamento dei partiti politici in base alle scelte dei contribuenti sarà portato in diminuzione dell'unità previsionale 7131, fondo di riserva, dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, ed in aumento al fondo speciale di parte corrente e reintegrazione degli accantonamenti utilizzati con priorità della pubblica istruzione.

Vorrei fare ancora alcune osservazioni per sottolineare la differenza tra il meccanismo individuato dalla legge 2 gennaio 1997, n. 2 (quella che prevede la destinazione volontaria da parte dei contribuenti di una quota dell'IRPEF del 4 per mille, con un tetto massimo di 110 miliardi) e quelli individuati per l'8 per mille, che prevede una devoluzione allo Stato ed alle

confessioni religiose di una quota dell'8 per mille che si riferisce all'entità del gettito dell'IRPEF e che viene suddivisa fra tutte le confessioni e lo Stato sulla base di una percentuale che tiene conto delle scelte effettivamente compiute e che poi viene riproporzionata sulle scelte che non sono state invece effettuate. Si tratta lì di una devoluzione e qui di una destinazione.

Voglio ancora aggiungere, come altro dato da sottoporre all'attenzione dei colleghi, che nel caso della destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al fondo da suddividere tra i partiti e movimenti politici, la destinazione di questo fondo si determina sommando il 4 per mille delle imposte afferenti ai soli contribuenti che hanno effettuato la scelta. Si tratta, quindi, di sapere quanti e quanto per definire la quantità del fondo.

Ancora un altro dato. Sui redditi del 1996 ha gravato un'IRPEF complessiva pari a circa 180 mila miliardi; la quota del 4 per mille è quantificabile in 720 miliardi. Per raggiungere il fondo di 110 miliardi è necessaria all'incirca una scelta del 15 per cento dei contribuenti. In Commissione finanze si è svolta una discussione nei limiti dei tempi e del calendario fissato per il dibattito in Assemblea; abbiamo avuto la possibilità di una discussione ampia solo per quanto riguarda i numerosi emendamenti presentati, 603, che recano la prima firma dell'onorevole Piscitello. Questi emendamenti sono stati esaminati in Commissione per grandi principi che — informo i colleghi — si possono suddividere in due filoni.

Il primo filone di principi prevede l'abolizione, *sic et simpliciter*, dell'articolo 30, o, in aggiunta, l'eliminazione dei benefici che oggi sono previsti da altri provvedimenti legislativi per la cosiddetta editoria dei partiti. Questo è un filone per così dire soppressivo.

Un'altra parte degli emendamenti, quindi dei principi, propone delle soluzioni diverse. Un primo criterio prevede il divieto di erogazioni liberali ai partiti o movimenti politici da parte delle persone

giuridiche. Un secondo criterio è quello della riduzione della quota di anticipazione, quindi un'indicazione inferiore alla cifra dei 110 miliardi. Una terza indicazione è la trasformazione del 4 per mille in una serie di benefici tariffari e fiscali legati all'attività svolta dai partiti, dai movimenti ed estensibile anche ai comitati per i referendum. Una quarta osservazione è riferita invece al fatto che la destinazione della quota del 4 per mille non deve avvenire generalmente, ma deve prevedere un'indicazione specifica del partito che viene prescelto dal contribuente ed infine una quinta indicazione chiede che il conguaglio, che è già previsto nella legge, sia meglio vincolato, magari con forme di carattere fideiussorio.

Ho voluto ricordare questi emendamenti, gli unici presentati in Commissione finanze, anche per sottolinearne gli aspetti diversi dei loro contenuti e per dire che si è svolta una discussione nella quale, consapevoli della delicatezza del problema, si è voluto evitare che ci fossero delle contrapposizioni ideologiche o che ci fosse un ricorso ad un confronto demagogico.

La Commissione ribadisce il fatto che, contrariamente ad una abitudine in base alla quale si tende, semplificando, a parlare di finanziamento dei partiti, noi ci muoviamo in un'ottica diversa. Infatti, la legge del 2 gennaio 1997 prevede non il finanziamento ai partiti ma — ed io insisto nel sostenerlo — una regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

Si potrà non essere d'accordo sugli strumenti, ma la differenza è profonda, perché la scelta che è stata fatta dal Parlamento si muove in un'ottica diversa, tutta italiana, rispetto ad una realtà differente che prevede — quella sì — un finanziamento esplicito ai partiti, come stabilito dalla legislazione vigente in Germania, Francia, Spagna e Stati Uniti (al riguardo rimando i colleghi alla lettura dei dossier che sono stati predisposti).

Alla luce di queste considerazioni, tenendo conto dunque che non si tratta di una legge per il finanziamento dei partiti ma, lo ripeto, di una normativa per la

regolazione della contribuzione volontaria ai movimenti ed ai partiti politici e che questo meccanismo, nella sua fase di rodaggio, ha scontato concrete, obiettive e realistiche difficoltà (tant'è che si è dovuti arrivare fino al 31 dicembre), nella consapevolezza che non è possibile avere indicazioni e dati precisi, che i versamenti sono stati già effettuati dai cittadini, che le indicazioni sono già avvenute e che il termine del 31 gennaio è stato già abbondantemente superato, la Commissione ritiene giusto approvare l'articolo 30 (naturalmente insieme agli altri articoli su cui il Parlamento si era espresso) così come modificato dal Senato, in modo da recepire le osservazioni fatte dal Presidente della Repubblica. Ciò non toglie — e concludo — che possano esserci tutta una serie di osservazioni, di riflessioni, di perfezionamenti che, più che riferirsi all'articolo 30 ed alla disposizione in questione, riguardano la legge del 2 gennaio 1997, sulla quale sarà possibile, a tempo debito, svolgere le necessarie osservazioni. Affrontare oggi, però, una discussione improvvisata, nella quale si propongono soluzioni senza avere indicazioni specifiche al riguardo, a parere della Commissione, non è utile e nemmeno produttivo.

Per questi motivi l'orientamento del relatore, a nome della Commissione, è nel senso dell'approvazione dell'articolo 30 e del provvedimento in discussione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**PIERLUIGI CASTELLANI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** La prima iscritta a parlare è l'onorevole Scoca. Ne ha facoltà.

Onorevole Scoca, le ricordo che ha cinque minuti di tempo.

**MARETTA SCOCA.** Signor Presidente, spero di rimanere nei termini. Comunque, se dovessi «slittare» un po' la prego di essere tollerante, perché tenterò di fare un'analisi dal punto di vista della configurazione giuridica dei partiti...

**PRESIDENTE.** Onorevole Scoca, mi scusi se la interrompo. Fermerò il calcolo del tempo per non rubargliene.

In linea generale, quando c'è un contingentamento, la Presidenza è vincolata ad esso. Posso comunque tranquillamente non interromperla. Rimane il fatto che lei sottrae ai colleghi il tempo previsto per i successivi interventi.

**MARETTA SCOCA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti sappiamo quanto sia difficile individuare e disciplinare un sano meccanismo normativo che sia capace di garantire ai partiti politici gli strumenti economici necessari per l'esecuzione delle funzioni che essi sono chiamati ad assolvere.

È inutile ricordare il lungo percorso compiuto da quanti, a partire da don Sturzo, hanno tentato di dare al problema una equilibrata soluzione in grado di superare la contraddizione propria di tali istituzioni, le quali, da un lato, debbono necessariamente esercitare un potere di interferenza nelle pubbliche funzioni — tra virgolette —, dall'altro, per mantenere integra la loro sfera di autonomia politica, mal si adattano ad una incorporazione negli apparati dello Stato.

L'incorporazione dei partiti negli apparati pubblici è stata sempre avversata nel timore che un troppo intenso reciproco legame — legame funzionale — potesse alterare l'indipendenza e la libertà di azione di essi. Indipendenza e libertà di azione costituiscono il fondamento di quel rapporto fiduciario su base volontaristica in cui sta la ragione d'essere di ogni movimento politico.

L'esigenza di salvaguardare la natura volontaristica, quindi spontanea, dei partiti ha forse troppo enfatizzato la loro qualificazione tecnica di associazioni privatistiche, costringendo la dottrina giuridica a coniare qualifiche ibride ed artificiali, qualifiche che, se per un verso lasciano integro il sostrato privatistico, per un altro verso tendono tuttavia ad evidenziare il ruolo funzionale infungibile ed indelegabile che i partiti stessi svolgono nella vita democratica dello Stato.

Sono state così coniate le figure di istituzioni sociali, di articolazioni volontarie dello Stato-comunità, di soggetti titolari di un potere civico, di enti ausiliari del popolo. Proprio in linea con la natura totalmente privatistica, la vigente legge sul finanziamento ha adottato una formula alla bisogna più consona. Come per ogni istituzione spontanea e privata, altrettanto spontanea e privata deve essere la fonte del sostentamento.

Purtroppo in occasione della sua concreta attuazione, tale legge ha dato l'esito negativo che ben conosciamo. La disaffezione del cittadino verso i partiti, la conseguente scarsa convinzione della efficacia dell'esercizio della funzione ad essi demandata, la spesso ingiusta campagna di denigrazione svolta dai *mass media* sono le cause principali del fallimento. Ora si vorrebbe porre rimedio ad esso colmando l'inadeguatezza delle somme affluite, di cui peraltro non conosciamo l'esatto ammontare, con un apporto del pubblico denaro che, seppur gabellato come una mera anticipazione provvisoria, finirà con l'assumere la veste definitiva di una elargizione irrecuperabile, a fondo perduto.

Se tale rimedio venisse approvato e realizzato, si attuerebbe, a mio avviso, non soltanto una espropriazione distrattiva del pubblico denaro in contrasto con l'indicazione formulata dal referendum, ma si fornirebbe un ulteriore motivo di recriminazione sul modo in cui la cosa collettiva viene amministrata e gestita da noi rappresentanti del popolo.

Ecco perché, a titolo del tutto personale, mi oppongo fermamente al provvedimento dell'anticipazione, che non solo suonerebbe come una ipocrita pezza a colore, del tutto provvisoria ed interinale, ma allontanerebbe addirittura la soluzione definitiva e complessiva del problema. Soluzione questa che necessariamente esigerà una nuova normativa, la quale dovrà appropriatamente definire la qualificazione giuridica dei partiti, tenendo in maggiore conto, di quanto sino ad oggi non sia avvenuto, l'aspetto della loro funzione pubblicistica.

La strada più confacente potrebbe essere quella della equiparazione dei partiti stessi agli enti pubblici su base associazionistica.

PRESIDENTE. Onorevole Scoca, il tempo a sua disposizione è terminato.

MARETTA SCOCA. Presidente, il collega del mio gruppo mi cede il suo tempo.

Si tratta di istituzioni che godono nel contempo della duplice natura di associazioni volontaristiche e di organismi di rilevanza pubblica in quanto investiti di un servizio di interesse collettivo.

Dalla natura associazionistica deriva la sottomissione del loro operato — politico ed istituzionale — alla volontà degli associati; dalla loro valenza pubblicistica discende la sottoposizione della loro gestione amministrativa alla vigilanza ed al controllo dello Stato, limitatamente all'impiego ed alla gestione delle sovvenzioni pubbliche eventualmente ricevute. In tal modo essi potrebbero, quali organizzazioni integrate nella struttura operativa dello Stato, acquisire il diritto al pubblico sovvenzionamento. Un pubblico sovvenzionamento non integrale rispetto alle esigenze economiche di ciascun partito, ma suppletivo, teso cioè a colmare le eventuali insufficienze delle elargizioni degli associati, le quali rimarrebbero comunque il primo cespite del sostentamento.

Si tratta di una strada non agevole, forse impopolare, ma certamente più adeguata all'effettiva ed innegabile realtà del fatto che è di fronte agli occhi di noi tutti. Una strada che dovrà affrontare, ovviamente, i problemi delle garanzie, dei presupposti, del controllo contabile sul corretto impiego dei fondi pubblici elargiti; una strada difficile, che ritengo però doveroso esaminare con cautela, senza ricorrere a soluzioni affrettate ed emotive (*Applausi dei deputati del gruppo per l'UDR-CDU/CDR*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Targetti. Ne ha facoltà.

Ferdinando Targetti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, corre l'obbligo,

discutendo del finanziamento pubblico ai partiti, ricordare che l'articolo 49 della Costituzione riconosce i partiti stessi come un insostituibile strumento di democrazia e che quindi il loro finanziamento è giustificato dall'essere il loro servizio un indispensabile bene pubblico. Va anche rammentato che il referendum del 1993 per l'abrogazione della legge n. 195 del 1974 ha avuto il significato di una richiesta di trasparenza e di controllo sul finanziamento pubblico ai partiti e non già di abolizione del finanziamento stesso.

La legge n. 2 del 1997 è stata approvata da questo Parlamento per conseguire questo scopo. La prima condizione necessaria affinché essa possa operare correttamente si realizzerà solo nel 1999, quando la trasmissione elettronica dei dati delle dichiarazioni dei redditi consentirà all'amministrazione finanziaria di valutare entro il novembre dello stesso anno il reddito dei cittadini che hanno sottoscritto il finanziamento e quindi di calcolare il 4 per mille di detta cifra. Finora i modelli 730 e 740 per le dichiarazioni dei redditi sono inviati in buste chiuse ad un certo numero di centri servizi; le buste vengono aperte e mandate alla Sogei per l'elaborazione dei dati; questa le restituisce all'amministrazione finanziaria generalmente entro due, tre anni. Le buste del 1997 non sono state ancora aperte tutte ed è quindi impossibile dire quanti contribuenti hanno compiuto la scelta del 4 per mille.

Quindi per le dichiarazioni 1997 (anno di imposta 1996) il consueto ritardo nello spoglio delle dichiarazioni stesse, oltre alla possibilità concessa al contribuente di postporre l'invio della scheda per esprimere la scelta del 4 per mille al dicembre dello stesso anno, ha reso necessaria l'emanazione da parte del Ministero del tesoro di un decreto con il quale destinare la somma di 110 miliardi a titolo di anticipo a movimenti e partiti politici con riserva di conguaglio negli anni successivi qualora il versamento volontario si dimostrasse essere inferiore a tale cifra. Il

Presidente della Repubblica non ha contestato la costituzionalità della norma, ma solo la modalità di copertura.

L'articolo 30 del disegno di legge « Disposizioni di semplificazione e realizzazione del sistema tributario » prevede ora che l'onere che deriva dall'attuazione della norma venga coperto mediante riduzione proporzionale degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla legge n. 450 del 1997 (legge finanziaria per il 1998). Lo stesso articolo 30, nel testo modificato al Senato, stabilisce la reintegrazione degli accantonamenti della tabella A con priorità per quelli relativi al Ministero della pubblica istruzione.

Nel dibattito al Senato il ministro Ciampi ha confermato che questo fondo è in grado di coprire l'onere derivante dalla legge.

Su quali cardini si basa il finanziamento pubblico dei partiti in Italia? Esso avviene attraverso tre canali. Il primo privilegia lo scopo: il momento elettorale. La riforma elettorale di tipo uninominale maggioritario e le norme sul finanziamento delle campagne elettorali hanno fortemente ridotto una delle cause di inquinamento della politica avvenuto durante la cosiddetta prima Repubblica. Il secondo ed il terzo canale, presenti nella legge n. 2 del 1997, privilegiano la scelta individuale del contribuente in due modi. La legge prevede, entro certi limiti individuali (50 milioni) e complessivi (50 miliardi), la detassazione di sottoscrizioni individuali ai partiti e ai movimenti politici specificatamente individuati dal contribuente.

Essa prevede infine un finanziamento a partiti e a movimenti politici di ammontare deciso volontariamente dai singoli contribuenti nel momento in cui esprimono la volontà di destinare alla politica il 4 per mille delle loro individuali imposte sul reddito. Ricordo che il limite complessivo di 110 miliardi è meno dell'1 per mille del gettito IRPEF, che ammonta a 180 mila miliardi, mentre ricordo che l'8 per mille a favore delle confessioni religiose è un fondo fisso, la cui consi-

stenza è più di dieci volte quella dell'ammontare massimo destinato al fondo per il finanziamento ai partiti. Queste tre fonti, finanziamento pubblico allo scopo elettorale, finanziamento privato, ma agevolato, al movimento prescelto e finanziamento individuale, ma anonimo, alla politica in generale, sono presenti, in diversa misura, in tutti i paesi democratici occidentali. È diffusa l'idea che sarebbe opportuno limitare il finanziamento solo ai primi due canali predetti, credo che questo non sia possibile ora, anche se credo si potrebbe in futuro rivedere le proporzioni tra i tre canali.

Sarei piuttosto propenso a considerare con attenzione quell'ulteriore modalità di finanziamento ai partiti prevista in Germania. In quel paese si destinano risorse statali, e in misura ingente, alle fondazioni culturali legate ai partiti politici. Una fondazione, a mio parere, può offrire maggiori garanzie di un partito sul rispetto di norme contabili e sulla presenza di organismi di controllo, di revisione e di certificazione contabile.

Non ci si può nascondere che delle preoccupazioni di non poco conto sono state espresse da autorevoli colleghi e da un gruppo di intellettuali, dei quali ho il massimo rispetto, in una lettera inviata al Capo dello Stato, riguardo all'attuale sistema di finanziamento pubblico ai partiti.

Una prima preoccupazione riguarda l'eventualità che il finanziamento pubblico possa indurre un appesantimento degli apparati burocratici dei partiti stessi. A dire il vero a me sembra che in tutti i partiti, anche i più strutturati, si sia assistito negli ultimi anni ad una rilevante ristrutturazione degli organici e ad una riduzione degli apparati: non si può certo dire che i funzionari rimasti godano di lauti stipendi.

Una seconda preoccupazione riguarda la proliferazione di partiti e sigle, che non dovrebbe essere agevolata, ma anzi contrastata, dal finanziamento pubblico. Concordo pienamente che questo vada evitato. In realtà questo fenomeno si è verificato in grande misura in questa legislatura,

mentre dalla prossima il fenomeno dovrebbe essere più contenuto, perché la ripartizione del fondo tra i partiti politici sarà realizzata in base alle dichiarazioni di appartenenza ai partiti rese dai candidati all'atto dell'accettazione delle candidature e non già, come la volta scorsa, ad elezione avvenuta, con il risultato che sono stati creati movimenti politici solo per poter godere del finanziamento pubblico.

Tuttavia è mia personale opinione che su questo terreno bisognerebbe cominciare a pensare ad una parziale modifica della legge n. 2 del 1997. La legge infatti prevede che il Ministero del tesoro ripartisca la somma che deriva dal 4 per mille ai partiti politici e movimenti che abbiano almeno un parlamentare eletto che abbia dichiarato di aderire al partito. Tale somma viene ripartita in proporzione ai voti che i partiti hanno ottenuto nella quota proporzionale. Questo meccanismo di finanziamento a parer mio accentua la frammentazione proporzionalistica del Parlamento.

Non esiste una minima soglia inferiore, se non quella di aver almeno un deputato eletto. In Germania i partiti, che ottengono, lo ricordo, una robusta sovvenzione pubblica, possono accedere a detto finanziamento solo se superano un certo numero di parlamentari eletti. È mio parere che anche da noi sarebbe opportuno che il finanziamento pubblico avvenisse in proporzione ai parlamentari eletti, nel loro complesso (la proporzione quindi verrebbe ad essere posta in funzione ai seggi complessivi, con una prevalenza quindi di quelli ottenuti con il sistema maggioritario), e sia erogato a quei partiti o movimenti politici che abbiano eletto un numero di membri del Parlamento non inferiore ad una soglia del 4-5 per cento dell'Assemblea. In questo modo il finanziamento pubblico non agevolerebbe la frammentazione in Parlamento di gruppi e partiti politici.

Alcuni colleghi avanzano poi la proposta che il finanziamento avvenga solo attraverso benefici tariffari e fiscali all'azione di comunicazione politica. In que-

sto modo l'ammontare del minor prelievo fiscale diverrebbe meno facilmente stimabile e il meccanismo potrebbe dar luogo addirittura a sprechi, per il fatto che certe forme di comunicazione vengono agevolate. Questo non esclude, tuttavia, che nell'ambito di un ripensamento complessivo delle norme sul finanziamento ai partiti, forme di agevolazione fiscale, soprattutto relativamente alle plusvalenze degli immobili, possano essere contemplate in connessione con la devoluzione degli immobili stessi a patrimonio delle fondazioni.

I firmatari della lettera al Presidente Scalfaro richiedono infine che i partiti, nel momento in cui ottengono dei fondi pubblici, debbano sottostare ad una disciplina pubblica in tema di democrazia interna, di scelta dei candidati e di rendiconto dei contributi a vario titolo ottenuti. Credo che questo monito non vada trascurato e che sia auspicabile che quella generale revisione dell'assetto legislativo di cui si diceva ci faccia compiere dei passi in avanti anche su questo terreno. Modifiche e miglioramenti della legge n. 2 del 1997 sono quindi necessari, ma per il momento reputo opportuno approvare l'articolo 30 come è stato proposto (*Applausi dei deputati dei gruppi dei democratici di sinistra-l'Ulivo e di rifondazione comunista-progressisti*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Dell'Elce. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI DELL'ELCE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola consapevole di non essere sostenuto dal favore popolare, per difendere un principio fondamentale, quello dell'esistenza dei partiti, principio che la nostra Costituzione ha voluto tutelare. Compito del legislatore è quello di affrontare i problemi, risolvendoli in funzione dell'interesse generale del paese e delle sue istituzioni. Ritengo che sia questo il nostro dovere e che per assolverlo si debba avere anche il coraggio dell'impopolarità.

Il finanziamento pubblico ai partiti è il problema al quale quest'aula è chiamata

oggi a dare una risposta; questa risposta intendo contribuire a dare con la testa bene alzata e la coscienza serena. Sono convinto che la nuova legge del 1997 sulla disciplina del finanziamento pubblico sia uno strumento essenziale alla sopravvivenza dei partiti e garantisca trasparenza e rigore. Essa si basa su un criterio assolutamente innovativo, quello della scelta volontaria e libera dei contribuenti di destinare una quota delle imposte al finanziamento dei partiti; criterio che supera la vecchia logica della normativa del 1974, abrogata dal referendum del 18 aprile 1993. Non più un finanziamento pubblico imposto dall'alto, ma direttamente deciso dai contribuenti, sulla base di scelte liberamente effettuate; una legge perciò non in contrasto con l'esito referendario, come ha sostenuto anche il Capo dello Stato nel suo messaggio ai Presidenti delle Camere del 23 marzo scorso.

Una legge, poi, che contiene aspetti meritevoli di essere sottolineati: la detraibilità fiscale della contribuzione a favore dei partiti per incentivare il sostegno finanziario da parte dei privati, l'obbligo di una rigorosa contabilità, di fatto analoga a quella di una normale azienda, il controllo del rendiconto e degli altri adempimenti contabili da parte di un collegio di cinque revisori nominati dai Presidenti delle due Camere, la severa sanzione della sospensione dalla ripartizione del fondo per quei partiti che non rispettano gli obblighi previsti dalla rendicontazione, la destinazione obbligatoria superiore al 30 per cento del finanziamento ottenuto alle strutture periferiche del partito a partire dal quarto anno di entrata in vigore della legge.

Sono aspetti importanti da mettere in luce, perché da essi si può cogliere lo spirito di rigore e di innovazione rispetto al passato, che fa di quella legge non uno strumento di rapina, ma un contributo fondamentale alla vita democratica del paese e all'attività politica organizzata dei cittadini...

MASSIMO MARIA BERRUTI. Altro che KGB!

GIOVANNI DELL'ELCE. La disposizione oggi nuovamente all'esame della Camera è una soluzione tecnica della difficoltà di disporre dei dati relativi alla scelta dei contribuenti relativa al 4 per mille in tempi rapidi e certi; si tratta di un acconto che prevede espressamente il conguaglio negli anni successivi. Non vanno dimenticate le enormi difficoltà applicative della legge sul finanziamento nel suo primo anno di vita, il 1997. Il provvedimento di oggi è il frutto di tanti ostacoli subito emersi: la disinformazione sulla legge, sui suoi contenuti, sul suo meccanismo di funzionamento e l'assenza nei modelli fiscali delle schede e dei riquadri per la destinazione del 4 per mille hanno costituito l'impedimento principale all'esercizio di un diritto attribuito dalla legge ai contribuenti.

Proprio per questo il Parlamento concedeva la proroga al 31 dicembre 1997 del termine per le opzioni dei contribuenti, per consentire loro di cogliere un'opportunità offerta dalla legge ma di fatto negata dagli ostacoli burocratici. Tutto ciò non ha consentito il rispetto delle scadenze fissate dalla legge, compresa quella per l'erogazione delle somme ai partiti, prevista entro il 31 gennaio 1998. In questa situazione, il Parlamento ha deciso di autorizzare l'anticipazione ai partiti del finanziamento, con la riserva del successivo conguaglio. Attorno a questa decisione è divampata una polemica demagogica e populista, nella quale sono stati denigrati i partiti e lo stesso Parlamento; da più parti si è voluto additarli come covi di ladri e di furfanti voraci agli occhi di un'opinione pubblica comprensibilmente sospettosa verso la classe politica in generale, i cui esponenti, in un passato non ancora remoto, hanno infangato insieme alla loro dignità personale la funzione svolta e l'identità rappresentata.

Onorevoli colleghi, la legge sul finanziamento ai partiti ha come scopo principale quello di scongiurare il presente e il futuro ripetersi di quegli stessi fenomeni

degenerativi. Oggi i partiti non sono più gli apparati enormi e burocratizzati di una volta. Tutte le organizzazioni hanno operato una ristrutturazione che le ha rese snelle, con pochi dipendenti, molte senza auto blu e ospitate in sedi persino anguste.

Ma la politica, onorevoli colleghi, ha un costo. Le attività di comunicazione per diffondere i valori, le idee, i progetti sui quali si forma il consenso dei cittadini e degli elettori hanno un costo elevatissimo, da finanziare. I convegni, i congressi, le manifestazioni nazionali e locali, le giornate di studio sui temi che riguardano la vita e i problemi della gente hanno un costo elevatissimo, da finanziare. Le campagne elettorali, anche quelle amministrative, per le quali non sono previsti rimborsi delle spese, hanno un costo elevatissimo, da finanziare. L'attività di formazione, anche per la crescita di una nuova classe dirigente da impiegare al servizio del paese, ha un costo elevatissimo, da finanziare. Le iniziative politiche dei partiti sul territorio generano un costo, da finanziare. Costi che è ipocrita immaginare, almeno oggi, possano essere sostenuti interamente dalle sottoscrizioni private, pure incentivate dalla legge del 1997 con la previsione di benefici fiscali.

Tuttavia, perché si affermi in misura rilevante questo costume dovranno mutare le condizioni culturali, oggi oggettivamente assenti nella nostra società: sono i fatti che lo dimostrano. E allora faccio appello all'onestà intellettuale di tutti e al senso di responsabilità di ciascuno perché non prevalgano le interessate speculazioni di parte o peggio ancora i falsi moralismi. Approfittare di quest'aula per offrire una ribalta a spettacoli demagogici attorno ad una norma ragionevole di natura tecnica è meschino e desolatamente qualunque! Se si riconosce la funzione dei partiti, come vuole la Costituzione, nel processo democratico, bisogna prendere atto dei costi della loro attività politica e accogliere le soluzioni concretamente praticabili per assicurare il finanziamento di quei costi. La legge del 1997 e la norma oggi al nostro esame, che ne consente

l'applicazione per quest'anno, offrono una soluzione accettabile e dignitosa al problema.

Abbandonarsi agli esercizi dialettici, inconcludenti, contraddittori, immaginando soluzioni che paradossalmente consistono comunque in un finanziamento pubblico, che potrebbe anche essere più oneroso, significa semplicemente eludere il problema, non volerlo affrontare, non avere il coraggio di confrontarsi in maniera diretta e trasparente con esso. Per qualcuno, tra i più strenui oppositori di un criterio pacificamente accettato in tutte le democrazie dell'occidente, può significare il voler nascondere l'incoerenza dei propri comportamenti, perché non tutti hanno la coscienza a posto su questa questione. Non ce l'hanno in particolare tutti coloro che gridano allo scandalo dell'intervento pubblico nel sostegno ai costi della politica e poi sono i fruitori a piene mani di finanziamenti pubblici per attività varie, ma tutte con un immanicabile contenuto propagandistico e di immagine. Non ce l'hanno in particolare tutti coloro che gridano allo scandalo dell'intervento pubblico a favore dell'attività dei partiti e tuttavia si astengono dal sostenerle personalmente, con esemplare incoerenza (nel nostro partito ne abbiamo diversi di questi casi). Non ce l'hanno in particolare tutti coloro che gridano allo scandalo dell'intervento pubblico per il finanziamento dei costi della politica, ma sono molto impegnati a demonizzare i partiti, alimentando la diffidenza che li circonda, con la conseguenza di scoraggiare proprio quell'illusorio sostegno diretto e privato al quale si inneggia.

Onorevoli colleghi, oggi siamo chiamati a prendere una decisione, per quanto riguarda i partiti, di grande importanza. Non si tratta del contenuto in sé della norma in esame, già approvata al Senato, che dispone una sola anticipazione, ma la decisione su questa norma assume un preciso significato politico ben presente ai detrattori della legge sul finanziamento ai partiti. Approvarla vuol dire tutelare la funzione dei partiti nella vita democratica del nostro paese e il ruolo di raccordo tra

la società civile e le istituzioni. Respingerla potrebbe equivalere oggi in Italia a porre le premesse per cancellare dalla scena politica le organizzazioni sulle quali tradizionalmente si fonda la partecipazione dei cittadini alla vita democratica di ogni paese.

Onorevoli colleghi, assumiamoci l'onere di scongiurare questa prospettiva approvando il provvedimento ma non la responsabilità di avviare all'agonia partiti e movimenti politici. La loro esistenza nel mondo intero è garanzia di libertà. Non dimentichiamolo (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e della lega nord per l'indipendenza della Padania*)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Orlando. Ne ha facoltà.

FEDERICO ORLANDO. Onorevole Presidente, colleghi, voterò contro questa anticipazione di 110 miliardi di lire ai partiti perché auspico una trasparente ed organica legge di finanziamento pubblico e privato della politica.

Voterò contro questo anticipo arrogante di un non versato 4 per mille e a suo tempo abbandonai per protesta quest'aula contro la legge che istituiva quel 4 per mille. Oggi, come allora, parlo per me, non pretendo, e lo vedrete dalle cose che dirò, di rappresentare gruppi né costituiti in quest'aula né esistenti fuori da quest'aula, come quell'« Italia dei valori » che pochi minuti fa ha fatto saltare i nervi al collega « sergente » Soda.

Sono attonito per la sordità del Parlamento alla riprovazione di tanta parte del paese, per il rischio di un nuovo capitolombolo referendario, per l'autolesionistica istigazione al qualunquismo che stamane ha già « spinto » qualche giornale a commentare il bilancio interno della Camera, appena approvato, come documento di « democrazia agevolata », per i giochi di prestigio con le parole, come quello di definire « semplificazione del sistema tributario » un'anticipazione di soldi ai partiti, per il rifiuto di concedere la diretta televisiva a questo dibattito